

ALLEGATO "F" AL N. 15877 DI RACCOLTA
STATUTO
ARTICOLO 1

E' costituita la società per azioni denominata "Acque Albule società per azioni" o, in forma abbreviata "Acque Albule Spa"

ARTICOLO 2

La società ha sede in Tivoli.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. E' competenza dell'assemblea straordinaria la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto:

- la gestione delle acque termali dette "Acque Albule" e dei connessi impianti a Tivoli Terme soggette alla concessione Mineraria n. 221 del 12.01.1941, nonché il commercio e l'esportazione delle acque e dei prodotti che da esse possono essere estratti ed ottenuti;
- la promozione, la realizzazione e la gestione di impianti termali di ogni dimensione e tipo;
- la società potrà inoltre prestare servizi di ogni genere alla persona, anche con utilizzo di attrezzature e macchinari, sia in regime privatistico che convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'attività alberghiera, gestione di esercizi pubblici, ristorante, bar, gestione di locali notturni, sale da ballo, locali ricreativi, gestione impianti sportivi ed organizzazione delle attività connesse.

In connessione alla sua funzione di società attiva nel settore termale la società potrà svolgere, nelle strutture di cui al comma precedente, sia direttamente che indirettamente, tutte le attività ricettive e quelle relative agli annessi servizi turistici, l'attività di produzione e commercio all'ingrosso e/o dettaglio di tutti i prodotti e merci ottenibili dallo sfruttamento anche industriale di tali risorse.

Nei casi previsti dalla legge verrà richiesta l'opera di professionisti, tecnici e operatori regolarmente iscritti ai relativi albi professionali e debitamente autorizzati nel pieno rispetto della Legge 23 novembre 1939 n. 1815.

La Società potrà assumere rappresentanze, concessioni anche in via esclusiva ed agire quale commissionaria di ditte italiane ed estere, costituendo, ove occorra, depositi di merci proprie e di terzi.

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà acquistare, vendere, locare e permutare beni immobili, curare l'amministrazione degli stessi, chiederà finanziamenti ad aziende e/o Istituti di Credito e concedere ga-



ranzie, assumere partecipazioni presso società con scopi analoghi od affini, senza fine di collocamento, prestare avalli e fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale per obbligazioni di terzi, aprire cassette di sicurezza. La Società potrà infine compiere tutte quelle altre operazioni di natura immobiliare e commerciale, ritenute necessarie od anche semplicemente utili al conseguimento dell'oggetto sociale salvo il disposto dell'art. 2361 del Codice Civile.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050.

Essa potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 5

Il capitale della società è di € 10.956.660,00 (diecimilioninovecentocinquantaseimilaseicentosessanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 498.030 (quattrocentonovantottomilatrenta) azioni ordinarie, di € 22,00 (ventidue virgola zero zero). Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei soci, in tal caso le nuove azioni saranno offerte in opzione ai vecchi azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile. Il capitale inoltre potrà essere aumentato ai sensi degli artt. 2412, 2420 bis e 2420 ter e 2443 C.C..

A seguito della delibera straordinaria dell'11 settembre 2006 il capitale sociale di Euro 10.956.660,00 (diecimilioninovecentocinquantaseimilaseicentosessanta virgola zero zero) aumenterà ad Euro 13.950.910,00 (tredicimilioninovecentocinquantamilanovecentodieci virgola zero zero) in conseguenza della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2003 riguardante il prestito obbligazionario convertibile di cui lo stesso Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione.

ARTICOLO 6

La società potrà acquisire fondi mediante emissione di obbligazioni ai sensi e nel rispetto dell'Art. 2412 C.C. e potrà inoltre acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, che detengono una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, e comunque nei limiti ed in ottemperanza a quanto deliberato dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 con provvedimento pubblicato nella G.U. n.58 dell'11 marzo 1994 e delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. n.289 del 12.12.94 e comunque nel rispetto delle disposizioni normative o regolamentari che saranno vigenti al momento in cui sarà effettuato il finanziamento, secondo le modalità ed i termini determinati dagli organi sociali.

Le deliberazioni assembleari di cui al presente articolo non sono vincolanti per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 7

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e nei modi che reputa convenienti.

ARTICOLO 8

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 5% (cinque per cento) fermo il disposto dell'articolo 2344 Codice Civile.

ARTICOLO 9

Le azioni liberate sono nominative e possono essere tramutate in azioni al portatore se e quando la legge lo consente.

ARTICOLO 10

Le azioni sociali sono trasferibili senza il consenso degli altri soci tra vivi o per causa di morte.

Tuttavia la cessione per atto tra vivi è strettamente subordinata al diritto di prelazione a favore dei soci, da esercitarsi a parità di condizioni.

Pertanto il socio che intenda cedere anche a titolo gratuito, in tutto o in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soci, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, con l'indicazione delle azioni offerte, del prezzo e in genere delle condizioni alle quali le azioni stesse vengono offerte, nonché della persona, persone o enti che in difetto dell'esercizio della prelazione, acquisteranno le azioni.

Il destinatario dell'offerta dovrà esprimere la propria eventuale accettazione nei trenta giorni che seguono il ricevimento dell'offerta, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R..

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà, in ogni caso, essere effettuato per l'intera quantità offerta e non per frazione della stessa.

Ove il diritto di prelazione non sia esercitato, le azioni saranno liberamente vendibili a terzi agli stessi termini e condizioni dell'offerta.

Le cessioni effettuate in dispregio del diritto di prelazione saranno nulle ed inefficaci.

ARTICOLO 11

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 C.C., anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente statuto, obbligano i soci tutti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.



ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ARTICOLO 14

Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

ARTICOLO 15

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella "Gazzetta Ufficiale" non meno di 15 (Quindici) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

ARTICOLO 16

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari nelle casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

ARTICOLO 17

Ogni socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

ARTICOLO 19

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie di prima convocazione e per le loro deliberazioni, valgono le norme di cui all'art. 2368 del C.C.; per le assemblee di seconda convocazione valgono le norme di cui all'art. 2369 dello stesso Codice. Ove siano emesse obbligazioni l'assemblea degli obbligazionisti sarà regolata dalle norme di cui all'art. 2415 Codice Civile.

Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione o per votazione palese e, in quest'ultimo caso, a maggioranza relativa.

ARTICOLO 20

L'Assemblea, nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

ARTICOLO 21

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in esso compreso il Presidente e Vice Presidente.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, sono rieleggibili.

ARTICOLO 22

Qualora per dimissioni o per altre cause vengono a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e debbesi testè convocare l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

ARTICOLO 23

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente; può eleggere anche il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo all'organo.

ARTICOLO 24

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda iscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 25

Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascuno Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail da inviarsi almeno un giorno prima.

ARTICOLO 26

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

Le deliberazioni inerenti l'alienazione, la permuta ed il conferimento dei beni immobili e l'assunzione di partecipazioni ed interessenze, saranno di competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 27

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un'indennità annuale.

ARTICOLO 28



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. A faint circular stamp is visible behind the signatures on the right side.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare immobili per gli effetti di cui all'articolo 26 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di deliberare, nei modi e nei termini di cui agli artt. 2410, 2420 bis, 2420 ter 2443, C.C, l'emissione di obbligazioni in una o più tranches per un importo complessivo massimo di Euro 6.000.000 (seimilioni) di cui tuttavia solo massimi Euro 3.000.000 (tremilioni) di obbligazioni convertibili in azioni.

ARTICOLO 29

Il Consiglio d'Amministrazione può, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, e/o conferire speciali incarichi a singoli amministratori anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge. Il Consiglio può nominare Direttori, Istitori, Procuratori ad negozia e Mandatari in genere per determinati atti o categoria di atti, anche con facoltà di delega.

ARTICOLO 30

La rappresentanza della Società per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione spetta con firma libera al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione cura la gestione dei Rapporti Istituzionali della Società, comprendente la cura ed il mantenimento di tutti i necessari rapporti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici, territoriali e non, organismi ed associazioni pubbliche d'interesse della Società ai fini dell'attuazione delle iniziative, promozionali ed operative, intraprese dalla stessa.

La rappresentanza attiva e passiva della società avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale e amministrativa di qualsiasi grado e sede (anche per cassazione e revocazione) competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori legali e

in particolare con facoltà di costituzione di parte civile, presentare denunce, esposti e querele.

Tale rappresentanza spetta inoltre a quelle persone anche estranee al Consiglio stesso da questo designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina.

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Lo stesso esercita altresì il controllo contabile.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del C.C.. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 32

Gli esercizi sociali, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio sociale col conto dei profitti e delle perdite a norma di legge.

ARTICOLO 33

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale saranno assegnati in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie.

Il tutto salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

ARTICOLO 34

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 35



I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

ARTICOLO 36

Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'art. 2484 C.C. allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissando nel contempo i relativi poteri.

ARTICOLO 37

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, e tra società e soci in merito all'interpretazione del presente statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Tivoli, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

ARTICOLO 38

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Teresa B. B. B.

M. V.

